

## VERBALE DI ACCORDO

**Gruppo BPER Banca S.p.A.**

- **Proroga del Verbale di accordo del 30 maggio 2018 relativo alla disciplina degli istituti delle ferie, banca delle ore, permessi ex festività, part time.**

Il giorno 18 dicembre 2018, in Modena, tra:

l'Azienda BPER Banca S.p.A., anche in qualità di Capogruppo (di seguito, per brevità, "BPER" o "Capogruppo") e in nome e per conto delle aziende interessate, nelle persone dei Sigg. Giuseppe Corni, Stefano Verdi, Andrea Prandi, Barbara Cavani, Silvia Parmeggiani, Anna Lisa Bassoli, Rosario Cancro, Fabio Luppi, Gabriele Arioli;

**e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali:**

FABI nelle persone dei sigg. Antonella Sboro, Maria Antonietta Soggiu, Daniele Cherubini, Pierluigi Baldini, Antonino Geraci, Giovanni Manzi, Rossella Orlando, Michele Sacco, Nunzio Timmoneri, Alfredo Villa e Andrea Zucchi.

FIRST CISL nelle persone dei sigg. Tonino Mario Usai, Emilio Verrengia, Maria Franca Fancellu, Sabrina Schieri, Filippo Antonio Roberto Fiori, Giulio Olivieri, Raffaele Ugolini e Andrea Pisu.

FISAC CGIL nelle persone dei sigg. Angelo Cui, Giovanni Gaudenzi, Marcella Oppia, Anna Trovato, Marco Del Brocco, Emanuele Tecleme, Federica Carta.

UILCA nelle persone dei sigg. Alessandra Piccoli, Giovanni Dettori, Paolo Tassi, Antonio Continolo, Luca Cremonini e Francesco Mastino.

UNISIN nelle persone dei sigg. Massimiliano Ferullo, Andrea Bonvicini, Carlo Esposito, Giuseppe Raimondo Pisanu e Patrizia Calabrese.

di seguito congiuntamente denominate "le Parti".

### **premesso che**

- il 31/12/2017 è formalmente terminato l'arco temporale relativo al Piano Industriale 2015 – 2017 e con esso l'efficacia delle misure di cui all'accordo del 14 agosto 2015, con particolare riferimento alla disciplina del part time, degli istituti delle ferie, banca delle ore e permessi ex festività;
- il 31/12/2018 è in scadenza la validità dell'Accordo che disciplina part time, ferie, banca delle ore e permessi ex festività di cui all'alinea precedente, sottoscritto dalle Parti il 30/05/2018;
- le Parti, nelle more della presentazione del prossimo Piano Industriale del Gruppo BPER, si sono incontrate il 17 e il 18 dicembre c.a. in relazione ai temi sopra espressi, sviluppando un confronto finalizzato a valutare un'eventuale proroga per l'anno 2019 dell'accordo, nell'intento di dare continuità alla loro disciplina;

### **si è convenuto quanto segue**

#### **Art. 1 – Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente accordo.

#### **Art. 2 – Istituti oggetto dell'accordo**

Le Parti convengono la proroga fino al 31 dicembre 2019 dell'applicazione del Verbale di accordo del 30 maggio 2018, che disciplina gli istituti delle ferie, della banca delle ore, dei permessi ex festività, del part time, nelle modalità rimodulate nei seguenti artt. 3, 4, 5 e 6 del presente accordo.

#### **Art. 3 – Ferie**

L'azienda si adopererà per adottare tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva fruizione delle ferie, tra le quali l'adeguato dimensionamento degli organici.

In conformità al principio generale della necessaria fruizione delle ferie nell'esercizio di competenza, non è consentito il loro riporto in accumulo nell'esercizio successivo a quello di maturazione, salvo casi motivati che dovranno essere autorizzati dalla funzione Risorse Umane delle aziende interessate.

La variazione del piano ferie è consentita a condizione che, fermo restando quanto previsto dall'art. 55 comma 4 del CCNL 31/03/2015, si provveda inderogabilmente alla contestuale ripianificazione delle giornate cancellate garantendone la relativa fruizione, comunque, in corso d'anno.

A fronte di necessità personali del dipendente, le aziende potranno accogliere, nel rispetto delle norme di legge in materia, richieste di giornate di ferie in eccedenza rispetto alla dotazione dell'anno in corso e a decurtazione della spettanza dell'anno successivo.

L'intera dotazione di ferie dovrà essere integralmente fruita entro il 31/12/2019, termine entro cui non dovrà essere presente alcun residuo.

#### **Art. 4 – Banca Ore**

Le parti concordano che il ricorso al lavoro supplementare, alle prestazioni aggiuntive e al lavoro straordinario, nell'ottica del contenimento dei costi, sia limitato alle situazioni di effettiva necessità.

L'azienda si adopererà per adottare tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva fruizione della Banca Ore tra le quali l'adeguato dimensionamento degli organici.

A conferma di quanto precedentemente concordato, la banca delle ore risultante alla fine degli esercizi 2018 e 2019 dovrà essere recuperata entro i 12 mesi successivi.

#### **Art. 5 – Permessi ex Festività**

L'azienda si adopererà per adottare tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva fruizione dei permessi ex festività tra le quali l'adeguato dimensionamento degli organici.

Per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 le ex festività dovranno essere pianificate (ad eccezione di quelle Aziende nelle quali le modalità di fruizione ne consentano la non pianificazione) e fruite nell'anno di competenza.

#### **Art. 6 – Part time**

Le Parti concordano che siano favorite, compatibilmente con le esigenze aziendali, sia le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, che la riduzione di orario di lavoro di dipendenti part time già in essere, in tutte le forme possibili, prestando particolare attenzione alle risorse con situazioni familiari o personali disagiate.

In particolare saranno accolte, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive di ciascuna azienda, le domande sia di trasformazione da full time a part time che di riduzione di orario di lavoro per i part time già in essere, per una durata di 12 mesi, salvo diversa richiesta del lavoratore, anche con modulazioni/durata di orario di lavoro settimanale diverse da quelle oggi previste dal vigente CCNL.

I contratti di lavoro a tempo parziale in essere presso tutte le Banche e Società del Gruppo alla data di sottoscrizione del presente accordo ed aventi scadenza entro il 31/12/2019, saranno prorogati di 12 mesi alla rispettiva scadenza, senza necessità di richiesta e salvo diversa richiesta da parte della risorsa interessata; l'azienda si riserva la facoltà di non prorogare un limitato numero di contratti part time in caso di eccezionali esigenze tecniche, organizzative o produttive.

Le Parti si incontreranno con cadenza semestrale, a richiesta di una di esse, per una valutazione congiunta sulla materia e una verifica sugli eventuali elementi ostativi all'accoglimento di richieste/proroghe di part time, anche al fine di concordare soluzioni che ne consentano l'accoglimento.

#### **Art. 7 – Adeguata comunicazione**

Delle norme contenute nel presente accordo, verrà data evidenza con adeguata comunicazione al personale.

#### **Le Organizzazioni Sindacali**

**BPER Banca S.p.A.**

(anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle Società interessate)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNITÀ SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB